



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**  
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2025

N. 534

Data 10/04/2025

**OGGETTO: DEROGA MASSIMALE MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA ISCRITTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI "PENNE, FARINDOLA, MONTEBELLO DI BERTONA, PICCIANO, BRITTOLI, CIVITELLA CASANOVA, VICOLI, VILLA CELIERA, CARPINETO DELLA NORA, LORETO APRUTINO, COLLECORVINO" CHE RISPETTANO IL VINCOLO DI ZONA PRESSO I TRE COMUNI DI BRITTOLI, CARPINETO DELLA NORA E VICOLI**

## IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: DEROGA MASSIMALE MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA ISCRITTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI "PENNE, FARINDOLA, MONTEBELLO DI BERTONA, PICCIANO, BRITTOLI, CIVITELLA CASANOVA, VICOLI, VILLA CELIERA, CARPINETO DELLA NORA, LORETO APRUTINO, COLLECORVINO" CHE RISPETTANO IL VINCOLO DI ZONA PRESSO I TRE COMUNI DI BRITTOLI, CARPINETO DELLA NORA E VICOLI

*"Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente".*

PREMESSO che:

- l'improvviso decesso di un Medico di assistenza primaria a ciclo di scelta, nell'ambito territoriale di "Penne, Farindola, Montebello di Bertona, Picciano, Brittoli, Civitella Casanova, Vicoli, Villa Celiera, Carpineto della Nora, Loreto Aprutino, Collecervino", ha determinato la chiusura di tre studi medici presso i Comuni di Carpineto della Nora, Vicoli e Brittoli e, conseguentemente, una temporanea criticità per la popolazione assistita di riferimento in relazione all'esigenza di dover scegliere un medico al di fuori del proprio comune di residenza;
- la ASL di Pescara, per ovviare a tale criticità, ha messo in atto molteplici procedimenti di reclutamento di Medici ma tutti con esito negativo;

VISTO l'art. 38, comma 1 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale vigente che prevede *"i medici del ruolo unico di assistenza primaria iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1.500 unità. Eventuali deroghe al massimale possono essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell'art. 48, comma 3, punto 5, della L. n. 833/78, per un tempo determinato, non superiore a sei mesi"*;

CONSIDERATO che, l'art. 48 comma 3, punto 5 della Legge n. 833/78, richiamato nel citato articolo 38 ACN, prevede il rilascio di autorizzazione da parte della Regione;

RILEVATA la necessità di garantire una più agevole prossimità di assistenza la ASL di Pescara, con nota Prot. 0028785/25 del 18.03.2025, ha chiesto al Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 38, comma 1 suindicato, l'autorizzazione alla deroga al massimale per i Medici di Assistenza Primaria a ciclo di scelta iscritti nell'Ambito Territoriale di "Penne, Farindola,

Montebello di Bertona, Picciano, Brittoli, Civitella Casanova, Vicoli, Villa Celiera, Carpineto della Nora, Loreto Aprutino, Collecervino”, che rispettano il vincolo di zona presso i Comuni di Brittoli, Carpineto della Nora e Vicoli, fino a copertura di n. 600 scelte;

PRESO ATTO della determina 6144/25 NR. DPF020/29 del 27.03.2025 con la quale la Regione Abruzzo ha autorizzato la ASL di Pescara alla deroga al massimale dei Medici di Assistenza Primaria a ciclo di scelta iscritti nell’Ambito Territoriale suindicato, che rispettano il vincolo di zona presso i Comuni di Brittoli, Carpineto della Nora e Vicoli, fino a copertura di n. 600 scelte, per i soli residenti nei suddetti Comuni che non hanno l’assistenza o che ne sono rimasti privi, ivi comprendendovi anche i casi di cambio del medico per perdita di fiducia dell’assistito (nuove iscrizioni, ricusati, scelte provvisori scadute da rinnovare) e ha disposto l’attivazione, presso l’ambito suindicato, di un elenco separato per la gestione delle scelte in deroga al massimale;

*“Acquisto il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della Legge 07 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza”;*

*Dato atto dell’attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:*

- *Dirigente proponente nella sua qualità di Dirigente responsabile UOS Gestione Sanitari Convenzionati presso la UOC Trattamento Economico del personale dipendente e convenzionato;*

*nonché la registrazione al Centro di Costo:*

- *Direttore della UOC Controllo di Gestione;*

*e al conto economico dell’esercizio di competenza*

- *Direttore della UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria.*

*Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d’Azienda e dal Direttore Sanitario d’Azienda.*

## **DELIBERA**

*per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti ed approvati;*

1. DI PRENDERE ATTO della determina 6144/25 NR. DPF020/29 del 27.03.2025 con la quale la Regione Abruzzo ha autorizzato la ASL di Pescara alla deroga al massimale ai Medici di Assistenza Primaria a ciclo di scelta iscritti nell’Ambito Territoriale suindicato,

che rispettano il vincolo di zona presso i Comuni di Brittoli, Carpineto della Nora e Vicoli, fino a copertura di n. 600 scelte, per i soli residenti nei suddetti Comuni che non hanno l'assistenza o che ne sono rimasti privi, ivi comprendendovi anche i casi di cambio del medico per perdita di fiducia dell'assistito (nuove iscrizioni, ricusati, scelte provvisori scadute da rinnovare) e ha disposto l'attivazione, presso l'ambito suindicato, di un elenco separato per la gestione delle scelte in deroga al massimale.

2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla U.O.C. Trattamento Economico del Personale dipendente e convenzionato, alla U.O.S. Gestione Sanitari Convenzionati e all'U.O.C. Direzione Amministrativa Distrettuale e dei servizi di prevenzione.
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con deliberazione del 28/06/2012 n. 705 è immediatamente esecutivo;
4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio aziendale on line, ai sensi dell'articolo 32 Legge 69/2009.



## DIPARTIMENTO SANITÀ

### SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO – SANITARIA

#### UFFICIO MEDICINA CONVENZIONATA

**OGGETTO:** **Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, approvato con Intesa n.51 /CSR del 4 aprile 2024:rilascio autorizzazione deroga al massimale**

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTO** l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale Triennio 2019-2021, recepito con Intesa n. 51 /CSR del 4 aprile 2024 (di seguito anche ACN);

**VISTO** in particolare l'art. 38 del predetto Accordo che disciplina il massimale di scelte e sue limitazioni e che al comma 1 dello stesso prevede che "i medici del ruolo unico di assistenza primaria iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1.500 unità. Eventuali deroghe al massimale possono essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, punto 5, della Legge 833/78, per un tempo determinato, non superiore comunque a sei mesi";

**CONSIDERATO** che, l'art 48 comma 3, punto 5 della Legge 833/78, richiamato nel citato articolo 38 ACN, prevede il rilascio di autorizzazione da parte della Regione;

**VISTA** la nota dell' Azienda Usl Pescara acquisita al nostro prot.n. RA/ 0113771/25 del 20/03/2025 con la quale veniva richiesto quanto di seguito riportato:

*" .. l'autorizzazione alla deroga al massimale per i medici di Assistenza Primaria a ciclo di scelta iscritti nell'Ambito Territoriale di "Penne, Farindola, Montebello di Bertona, Picciano, Brittoli, Civitella Casanova, Vicoli, Villa Celiera, Carpineto della Nora, Loreto Aprutino, Collecorvino" della ASL di Pescara, che rispettano il vincolo di zona presso i tre Comuni di Brittoli, Carpineto della Nora e Vicoli... la deroga è necessaria per un numero di scelte pari a 600, in favore dei soli residenti presso i Comuni di Brittoli, Carpineto della Nora e Vicoli.";*

**PRESO ATTO** delle motivazioni riportate nella citata nota aziendale prot.n. RA/ 0113771/25 del 20/03/2025 a sostegno della richiesta avanzata ;

**DATO ATTO** della necessità di autorizzare la deroga al massimale di tutti i medici del ruolo unico di assistenza primaria operanti nell'ambito territoriale di "Penne" che rispettino il vincolo di zona presso i tre Comuni di Brittoli, Carpineto della Nora e Vicoli, a favore dei soli residenti presso i suddetti Comuni, nel rispetto della cogente disciplina dettata dall'art 39 ACN vigente in materia di libera scelta del cittadini, innalzando il limite del massimale fino a copertura di n.600 scelte, ex art 38 comma 1, per un periodo massimo di sei mesi ;

**REPUTATO CHE**, all'atto di notifica della presente autorizzazione, resa per gli effetti dell'art 38, comma 1 del vigente ACN per la medicina generale, la ASL di Pescara debba contestualmente attivare, presso l'ambito indicato, un elenco separato per la gestione delle scelte in deroga al massimale;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i;

## **D E T E R M I N A**

**per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte**

1. **di autorizzare** – stante la carenza dei medici di assistenza primaria a ciclo di scelta nell'ambito di "Penne" che rispettino il vincolo di zona presso i Comuni di Brittoli, Carpineto della Nora e Vicoli - per un periodo massimo di mesi 6, l'aumento del massimale fino a copertura di n.600 scelte, per i soli residenti nei suddetti Comuni che non hanno l'assistenza o che ne sono rimasti privi, ivi comprendendovi anche i casi di cambio del medico per perdita di fiducia dell'assistito ( nuove iscrizioni, ricusati, scelte provvisori scadute da rinnovare ) ;
2. **di disporre** che l'Azienda Usl di Pescara attivipresso l'ambito indicato un elenco separato per la gestione delle scelte in deroga al massimale;
3. **di stabilire** che il presente atto sia notificato all' Azienda USL di Pescara, per quanto indicato in premessa.

**L'estensore**

Dott.ssa Lara DeBerardinis  
(f.to elettronicamente)

**Il Responsabile dell'Ufficio**

Dott.ssa Lara DeBerardinis  
(f.to elettronicamente)

**La Dirigente del Servizio**

Dott.ssa Barbara Morganti  
(f.to digitalmente)



Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo  
Dott. Marilea Cantagallo  
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore  
Dott.  
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore  
Dott.  
firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Francesca Rancitelli  
firmato digitalmente

Parere favorevole

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Rossano Di Luzio  
firmato digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Vero Michitelli**  
firmato digitalmente



**Deliberazione n. 534 del 10/04/2025 ad oggetto:**

DEROGA MASSIMALE MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA ISCRITTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI "PENNE, FARINDOLA, MONTEBELLO DI BERTONA, PICCIANO, BRITTOLI, CIVITELLA CASANOVA, VICOLI, VILLA CELIERA, CARPINETO DELLA NORA, LORETO APRUTINO, COLLECORVINO" CHE RISPETTANO IL VINCOLO DI ZONA PRESSO I TRE COMUNI DI BRITTOLI, CARPINETO DELLA NORA E VICOLI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 10/4/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato